

Codice A1801A

D.D. 13 settembre 2016, n. 2405

**Parere su istanza di acquisto di area del demanio idrico ai sensi dell'articolo 5 bis del d.l. n. 143/2003 convertito con l. n. 212/2003 sita nel Comune di Orta San Giulio (NO), richiedente Sig. Robert PATTARONI.**

Premesso che

- con nota prot. n. 2016/8238/DR-TO del 14/06/2016 l'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta Servizi Territoriali – Torino 3, ha richiesto alla Regione Piemonte parere in merito all'istanza presentata in data 6/06/2016, dal Sig. PATTARONI Robert per l'acquisto di un'area appartenente al demanio idrico, sita nel Comune di Orta San Giulio (NO) al foglio 5 mappale 182;

- con D.G.R. n. 60-9156 del 7 luglio 2008 e D.G.R. n. 30-2231 del 22 giugno 2011 la Giunta regionale ha adottato le disposizioni e i criteri per l'espressione del parere unico regionale in merito alle procedure di sdemanializzazione e di vendita per sconfinamento di aree del demanio idrico, richiesto ai sensi degli accordi assunti in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 20/06/2002 e 30/11/2006;

- le predette deliberazioni richiamano, in particolare, le valutazioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 37/1994, il quale stabilisce che il rilascio delle concessioni nonché le variazioni all'uso dei beni del demanio idrico sono soggetti ad esplicito provvedimento amministrativo che ne assicuri la tutela del buon regime delle acque, dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati e degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi realizzati, ed attribuiscono alle valutazioni idrauliche valore pregiudiziale rispetto alle altre che compongono il parere unico regionale, disponendo che non si proceda all'acquisizione degli ulteriori pareri in caso di parere idraulico negativo;

- in considerazione della specificità delle vendite per sconfinamento rispetto alle ordinarie procedure di sdemanializzazione, le citate deliberazioni prevedono un iter istruttorio semplificato per il rilascio del parere unico regionale, che comprende, per tali fattispecie, le valutazioni in linea idraulica e, per il caso in cui queste siano favorevoli, le ulteriori valutazioni circa l'equilibrio geostatico e geomorfologico delle aree interessate;

- nella nota prot. n. 36453/A1817A del 26/08/2016 il Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania ha espresso, in merito all'istanza in oggetto, il seguente parere: *"... A seguito delle verifiche effettuate e dell'elaborato integrativo prodotto si deduce che il mapp. 683/parte del Fg. 5 del Comune di Orta San Giulio, a seguito delle opere esistenti, risulta non più sommersibile dalla quota di piena ordinaria del Lago d'Orta per quanto riguarda la parte indicata nell'elaborato integrativo con il numero 683/a (giardino) mentre il mapp. 183/parte del Fg. 5 a seguito delle opere esistenti, risulta non più sommersibile dalla quota di piena ordinaria del Lago d'Orta per quanto riguarda la parte indicata nell'elaborato integrativo con il numero 183/a (giardino). Dal sopralluogo, dall'elaborato integrativo trasmesso e per le motivazioni sopraesposte si esprime per quanto di competenza, ed ai fini idraulici: - parere favorevole alla vendita delle aree demaniali inerenti il Fg. 5 mapp. 683/parte (precisamente 683/a dell'elaborato integrativo consistente nella parte non più sommersibile del giardino a lago) e 183/parte (precisamente il 183/a dell'elaborato integrativo consistenti nella parte non più sommersibile sempre del giardino a lago) in Comune di Orta San Giulio in quanto a seguito delle opere a suo tempo realizzate, allo stato attuale non è più sommersibile dalla quota di piena ordinaria delle acque del lago d'Orta. Il suddetto parere è*

*espresso anche nel rispetto della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, ai sensi dell'art. 5 della Legge 5 gennaio 1994 n. 37. - parere negativo alla vendita delle aree demaniali inerenti il Fg. 5 mapp. 183/parte (precisamente il 183/b e il 183/c dell'elaborato integrativo consistenti nella scaletta a lago e nello scivolo a lago) in Comune di Orta San Giulio in quanto sotto quota 290,30 m. sul livello del medio mare e quindi costituenti alveo del lago d'Orta, precisando che le opere realizzate possono essere mantenute come concessione demaniale ed alle condizioni dalle stesse previste finchè ne permanga la compatibilità idraulica. ...”*

- in relazione alle aree per le quali è stato espresso parere idraulico favorevole, il Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania ha espresso parere favorevole in merito all'equilibrio geostatico e geomorfologico;

#### IL DIRIGENTE

viste le D.G.R. n. 60-9156 del 7 luglio 2008 e n. 30-2231 del 22 giugno 2011;

preso atto dei pareri citati in premessa;

#### *determina*

- di esprimere parere favorevole alla vendita della sola porzione dell'area demaniale sita nel Comune di Orta San Giulio (NO) censita al catasto al Fg. 5 mapp. 683/parte (precisamente 683/a dell'elaborato integrativo consistente nella parte non più sommergibile del giardino a lago) e 183/parte (precisamente il 183/a dell'elaborato integrativo consistenti nella parte non più sommergibile sempre del giardino a lago);

- di dare atto che le porzioni non vendibili possono essere mantenute in concessione secondo le disposizioni vigenti;

- di inviare all'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta Servizi Territoriali – Torino 3, copia del parere citato in premessa con l'elaborato grafico integrativo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l. r. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
(Maria GAMBINO)